
Elcograf S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

Allegato 1
Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi

25 luglio 2018

SEZIONE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione

[articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo]

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non "amministra" correttamente il denaro ricevuto, in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si

applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

Art. 317 c.p. – Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (ciò indipendentemente dalle sue competenze specifiche, ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione ed il privato concusso.

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.).

Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.), che impropria (art. 318 c.p.), si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti. Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico ed il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto del suo ufficio. Per tale, deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce invece l'atto, che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e che viene compiuto ad uso privato.

Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame, ove venga comunque accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i suoi doveri d'ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé (per verificarne la legittimità o l'illegittimità), ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere di per sé non illegittimo, ma comunque contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

L'art. 319 *ter* configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad *atti giudiziari*, la giurisprudenza ritiene che ciò non costituisca elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientrerebbe “nella sfera di operatività” dell'incriminazione in oggetto.

Ai fini della configurazione del reato, quindi, non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice o dal pubblico ministero.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

La norma a carattere residuale e si applica qualora non si riscontri un reato più grave.

Trattasi di reato proprio e plurisoggettivo in quanto prevede la partecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, nonché di una

persona che prometta denaro o altra utilità.

Diversamente dal 317 c.p. nel reato in esame è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma graduata della corruzione del pubblico ufficiale.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' quindi sufficiente, per la configurazione del reato, la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Art. 322 bis – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

[omissis]

Le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 si applicano anche nel caso di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico [omissis].

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero l'induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con l'ottenimento di un indebito beneficio per l'agente ed un danno altrui) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Questa fattispecie può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., essendosi in tal senso pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Essa si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 *ter* c.p. Il reato, infatti, si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono o per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità ed inganno nei confronti dell'ente erogatore.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico della truffa, è caratterizzato, ai fini del D.Lgs. 231/01, dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazioni a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

SEZIONE B

REATI SOCIETARI

[articolo 25 ter del Decreto Legislativo]

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

A differenza della più grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622, non è qui richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti (in particolare quelli dei soci).

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento).

E' richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti.

Si tratta di un delitto per il quale è previsto il dolo specifico (al fine di conseguire...).

Si tratta inoltre di un delitto di pericolo perché viene punito anche se il terzo non è caduto in errore.

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'articolo consente al Giudice di applicare riduzioni di pena dopo aver valutato la gravità dei fatti, le dimensioni della società e gli effetti della condotta, lasciando al Giudice stesso spazi di valutazione superiori rispetto alla precedente formulazione dell'articolo.

Art. 2621 ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Il Giudice, inoltre, ritenuti di particolare tenuità i fatti contestati, con particolare riferimento all'eventuale danno cagionato dal responsabile, può decidere per la non punibilità del fatto.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

La norma è stata completamente riscritta rispetto alla formulazione precedente ed ora riguarda solo le società quotate, per cui si ritiene di non riportarla.

Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto

L'art. 34 della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del Codice Civile.

Peraltro, la stessa norma ha introdotto l'art. 173 bis "Falso in prospetto" nel D. Lgs. 58/1998 (il c.d. Testo Unico Finanza), per cui, almeno in via prudenziale, si ritiene che la responsabilità ex d. Lgs. 231 sussista anche a seguito della modifica normativa, considerato il significato meramente formale della stessa.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 173 bis: *“Chiunque allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,*

ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato".

Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Le ipotesi criminose introdotte dall'articolo in esame puniscono “*i responsabili della revisione*” delle società diverse da quelle quotate, dalle società da queste controllate e da quelle che emettono strumenti finanziari *ex art. 116 del T.U.F.*, i quali “*con consapevolezza della falsità*” e “*intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni ... conseguono per sé o per altri un ingiusto profitto*”.

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, sono previste due distinte ipotesi di reato: una di natura contravvenzionale e, l'altra, delittuosa. Per entrambe valgono, evidentemente, le stesse considerazioni sugli schemi comportamentali già svolte negli articoli precedenti.

Per le società quotate, le società da queste controllate e le società che emettono strumenti finanziari *ex art. 116 del T.U.F.*, ai responsabili della revisione della società che pongono in essere il medesimo comportamento si applica la fattispecie di cui all'art. 174 bis T.U.F. (introdotta dalla legge n. 262/2005), che prevede autonome sanzioni amministrative a carico della società, ma non l'applicazione del D.Lgs. 231/01.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un

anno e si procede a querela della persona offesa

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329, l'altra con la reclusione fino a 1 anno (e per la quale si procede a querela della persona offesa).

Il soggetto attivo è sempre l'amministratore, il quale impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o alle società di revisione (figura introdotta con l'attuale normativa). Nella seconda fattispecie, il presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. E' prevista la procedibilità a querela di parte.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

E' una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma prevede la clausola "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato", in quanto l'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare il più grave reato di cui all'art. 646 c.p. (Appropriazione indebita).

L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge.

E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata). Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2391, 1° co. c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori ed al collegio sindacale, per una valutazione sulla convenienza dell'operazione per la società.

L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando, dalla mancata comunicazione, derivino danni alla società od ai terzi.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzata, è prevista la reclusione fino a un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.

E' contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori

ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.

Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il D.Lgs. n. 38/2017 (che ha recepito nel nostro ordinamento le modifiche previste dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio europeo 22 luglio 2003) in materia di corruzione tra privati (art. 2635 e nuovo art. 2635-bis c.c.), ha esteso l'area di rilevanza penale di detta fattispecie (e della connessa responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio la stessa venga posta in essere) ed inasprimento delle relative sanzioni. Anche le condotte punibili, risultano notevolmente ampliate, essendo passati da un reato di danno ad un reato di pericolo (rispetto al bene giuridico tutelato che è rappresentato dalla

concorrenza, la cui illegittima distorsione si intende sanzionare): ad es. non è necessario un effettivo documento e non è necessaria un'effettiva dazione di denaro o utilità ma sono sufficienti condotte quali la sollecitazione, l'offerta o l'accettazione di promessa.

Per quanto riguarda il bene protetto dalla norma, secondo alcuni si tratta del patrimonio sociale mentre, secondo altri, del dovere di correttezza, per altri ancora la concorrenza, la cui illegittima distorsione si intende sanzionare.

Si tratta di un reato proprio necessariamente plurisoggettivo in quanto occorre la partecipazione necessaria delle figure indicate all'inizio dell'articolo come corrotti nonché di un agente corruttore. Il D.Lgs. n. 38/2017 ha ampliato la platea dei potenziali autori del reato tramite il riferimento (sostanzialmente) a chiunque svolga funzioni direttive in azienda e l'introduzione della possibilità di commettere il reato per "interposta persona".

E' previsto il dolo generico ed è ammesso il tentativo.

La norma prevede una circostanza aggravante qualora la società sia quotata in borsa.

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie da 400 a 600 quote. Si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Fattispecie ulteriore volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

Reato di pericolo non essendo necessario un effettivo documento e un'effettiva dazione di denaro o utilità.

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie da 200 a 400 quote. Si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D.

Lgs. 231/2001.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. E' necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver esso disciplinato la diversa fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione dello specifico reato di manipolazione del mercato

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità

previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono punibili con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Il Legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ultimo, è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente, ma anche solo per colpa.

Art. 2639 c.c. - Estensione di qualifiche soggettive

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Il primo comma della disposizione in esame tipizza la figura del c.d.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Allegato 1

Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi



25/07/2018

“amministratore di fatto”. L’equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di “continuità” e di “significatività”, dei poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni.

Il secondo comma prevede espressamente, ed in via generale, che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

SEZIONE C

**REATI DI ABUSO di INFORMAZIONI PRIVILEGIATE e
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
[articolo 25 sexies del Decreto Legislativo]**

Art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Il reato si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del proprio rapporto funzionale, acquisisce o cede strumenti finanziari, dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono di natura privilegiata (sono esclusi coloro i quali ottengono occasionalmente o fortuitamente la conoscenza della notizia).

La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde – nei casi di cui alle lettere b) e c) – sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.

La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28

c.p. (interdizione dai pubblici uffici), 30 c.p. (interdizione da una professione o un'arte), 32 *bis* c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32 *ter* c.p. (incapacità di contrattare con la P.A.) per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 187-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Abuso di informazioni privilegiate

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

L'abuso di informazioni privilegiate può integrare sia un illecito penale (art 184 T.U.F.), sia un illecito amministrativo (art 187 *bis* T.U.F.), per il quale è prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 100.000 e € 15.000.000.

Con l'introduzione di queste nuove figure di illeciti amministrativi è stato previsto nel TUF un sistema a "doppio binario", in cui le ipotesi di reato, di competenza della magistratura penale, possono sommarsi alle ipotesi di illecito amministrativo

accertate dalla CONSOB, a cui è demandata una competenza esclusiva.

L'illecito amministrativo riprende nei tratti essenziali la definizione delineata nella rispettiva fattispecie penale, ma se ne distingue innanzitutto in quanto per il primo il tentativo è equiparato alla consumazione e, soprattutto, in quanto per l'illecito amministrativo è sufficiente, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa (non necessariamente il dolo).

L'art 187 *bis*, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per “*abuso di informazioni privilegiate*” anche chiunque ponga in essere la condotta ivi prevista “*potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni*”; assumono pertanto rilevanza, a differenza di quanto statuito nella fattispecie penale, le ipotesi di illecito commesso da colui il quale (c.d. *insider* secondario), anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate (c.d. *tippie trading*).

Da segnalare che, in ordine a tale illecito, si è ritenuto eccezionalmente rilevante il tentativo – previsto dal codice penale solo in relazione ai delitti – che, a differenza della successiva ipotesi di cui all'art. 187 *ter*, è stato equiparato alla consumazione.

Art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro dieci milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La fattispecie ipotizza un reato comune, che può quindi essere commesso da "chiunque", stante che la realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che la pone in essere.

Sono diverse ed alternative le modalità in cui si articola la condotta. La prima, più generale, esclude le semplici voci, gli apprezzamenti e le opinioni rese come tali. Inoltre, l'esigenza della loro diffusione esclude la sussistenza del reato in caso di comunicazioni ad una sola persona o ad una ristretta cerchia.

La seconda modalità consiste nella realizzazione di operazioni simulate (azioni in apparenza diverse dalle operazioni effettivamente volute) o di altri artifici (atti o comportamenti dotati di capacità fraudolenta o di connotazione ingannatoria desumibili dalle modalità di realizzazione), con la consapevolezza della loro idoneità ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (dolo generico).

E' ammesso il dolo eventuale che prevede la responsabilità per chiunque divulghi

una notizia pur essendosi rappresentato la possibilità che essa sia falsa senza svolgere i possibili approfondimenti e rappresentandosi quindi un risultato potenzialmente ingiusto, che viene accettato.

La condanna prevede l'applicazione delle medesime pene accessorie previste per l'art. 184.

Art. 187-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi

precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

L'art. 187 *ter* sanziona, con la pena pecuniaria da € 100.000 a € 25.000.000, chi diffonde informazioni o voci che “*siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari*”, mentre l'omonimo illecito penale *ex art.* 185 TUF richiede che le notizie debbano essere “concretamente idonee” ad alterare i prezzi.

Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale (è punibile la sola colpa).

Sebbene la definizione prevista per l'illecito amministrativo risulti più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale sono, comunque, fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità che escludono la perseguibilità di colui il quale dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (art. 187 *ter*, co. 4).

Ai fini della concreta individuazione delle condotte sanzionabili occorre tener presente che l'art. 1 della Direttiva 2003/6/CE (in tema di *market abuse*) riporta una serie di esempi di condotte le quali, (anche) ai sensi del comma 4 dell'art. 62 del Regolamento Mercati, sono idonee a configurare manipolazione del mercato (sia informativa che operativa).

In particolare, la Direttiva elenca:

- a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura;
- c) l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

Muovendo dalle esemplificazioni della Direttiva, inoltre, il CESR (*Committee of*

European Securities Regulators - Comitato indipendente che riunisce gli enti di regolamentazione finanziaria europei), ha elaborato delle linee guida contenenti una serie di ipotesi pratiche rivelatrici di condotte di manipolazioni del mercato raggruppate in quattro categorie .

Si tratta di ipotesi, peraltro, che ai sensi dell'art. 62, comma 5 del Regolamento Mercati, possono servire agli operatori per l'identificazione di variabili importanti (c.d. "*diagnostic flags*" o "*signals*") nel monitoraggio della propria attività.

La prima categoria di esempi è rappresentata dalle operazioni simulate o fuorvianti (riferibili al comma 3, lett. *a* dell'art. 187-ter), ove figurano le compravendite di strumenti finanziari che non comportano una reale modifica della proprietà beneficiaria o del rischio di mercato (c.d. *wash trades*); le transazioni orchestrate al fine di dare l'impressione di fluttuazioni del prezzo di uno strumento finanziario (c.d. *painting the tape*); l'immissione contemporanea nel sistema di ordini di vendita e di acquisto (aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi) da parte di soggetti in collusione tra loro (c.d. *improper matched orders*); il piazzamento di ordini notevolmente superiori (o inferiori, a seconda del risultato desiderato) all'ultima offerta disponibile, che tuttavia vengono ritirati prima di essere eseguiti.

La seconda categoria riguarda le ipotesi di *price positioning*, ovverosia quelle operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno strumento finanziario ad un livello artificialmente differente da quello di mercato; si tratta, in particolari, delle seguenti ipotesi e riconducibili al comma 3, lett. *b* dell'art. 187-ter): *marking the close*, ovverosia la vendita o l'acquisto di titoli al termine delle negoziazioni di mercato al fine di modificarne il prezzo di chiusura; colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico; *abusive squeeze*; *creation of a floor in the price market*; *excessive bid-ask spread*; operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato.

La terza categoria comprende quelle operazioni che fanno ricorso ad artifici o inganni (riferite al comma 3, lett. *c*, dell'art. 187-ter), ovverosia: gli acquisti finalizzati all'occultamento del reale proprietario di strumenti finanziari mediante una falsa *disclosure*; la diffusione di informazioni false o ingannevoli al fine di influenzare il prezzo di un titolo (ipotesi di c.d. *pump and dump* e *trash and cash*, ove le false informazioni mirano al rialzo od al ribasso del titolo che verrà poi venduto o acquistato); l'apertura di una posizione e la sua immediata chiusura dopo averla divulgata, sottolineando il carattere di lungo periodo della posizione (spiazzando, così, gli altri operatori).

L'ultima categoria è costituita dalla diffusione di informazioni false od ingannevoli non necessariamente accompagnate da transazioni finanziarie. Ne fanno parte le ipotesi in cui vengono diffuse informazioni, oppure poste in essere attività ingannevoli con riferimento a merci sottostanti a contratti derivati, che possono così influenzare l'andamento dei titoli negoziati.

In particolare, nella guida del CESR si fa riferimento all'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente e a tutte le condotte

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Allegato 1

Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi



25/07/2018

progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa (ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto *future* su merci).

Adeguandosi alla Direttiva 2003/124/CE, la CONSOB ha poi provveduto (come già si è accennato poco sopra) alle necessarie modifiche del Regolamento Mercati (Delibera n. 15233 del 29 novembre 2005) elencando, all'art. 62, gli elementi e le circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni operative di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'art. 187-ter

SEZIONE D

REATI TRANSNAZIONALI

[articolo 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146]

Legge 16 Marzo 2006, n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, pubblicata nella G.U. n. 85 dell’11 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 91 (entrata in vigore il 12 aprile 2006).

Art. 3 L. n. 146/2006. Definizione di reato transnazionale.

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Art. 10 L. n. 146/2006. Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[5]¹. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli

¹ Comma abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

[6]². Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 10 sopra trascritto sono le seguenti:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile, ma non anche una distribuzione gerarchica di funzioni.

La stabilità postula la presenza di un'unione permanente, che risulti idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale.

L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla

² Comma abrogato dall'art. 64, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).

L'elemento soggettivo previsto è il dolo specifico (la volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire alla realizzazione del piano criminoso).

Il delitto si consuma con la costituzione dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei cc.dd. "reati-fine" del programma illecito.

Il semplice accordo tra tre o più persone diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti fermatosi allo stato embrionale di mero accordo viene ricompreso nell'ambito di operatività della diversa fattispecie di cui all'art. 115 c.p. ("Accordo per commettere un reato").

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p. Un'associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata.

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica.

Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. E' sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

L'associazione armata rappresenta una circostanza aggravante del reato base e si caratterizza esclusivamente per l'elemento accessorio della disponibilità, da parte degli associati, di armi e materie esplodenti (anche se occultate o depositate in specifici luoghi).

Ulteriore circostanza aggravante è rappresentata dal "riciclaggio".

Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalla lettera d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Anche per questa ipotesi di reato è richiesta l'esistenza di una sottostante struttura organizzativa stabile ed articolata. Il numero minimo dei partecipanti è fissato in tre unità.

Questa disposizione, oltre a quelle introdotte dalla L. 19 marzo 2001, n. 92 (artt. 291 *bis* e 291 *ter*), intende dare ulteriore incisività alla lotta al contrabbando di tabacchi esteri.

E' stata introdotta una nuova condotta di partecipazione "qualificata", consistente nel "finanziare" l'organizzazione (accanto a quelle già contemplate della promozione, costituzione, direzione e organizzazione).

Sono previste due ipotesi aggravate in relazione al numero dei partecipanti all'associazione (10 o più) e alla circostanza che l'organizzazione criminosa si avvalga di armi o materie esplosive.

In caso di dissociazione di uno dei componenti sono previste specifiche riduzioni di pena per chi contribuisce a smobilitare l'associazione.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati nei commi I e III, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma II, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lett. e) del comma I dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma V dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 c.p..

7. Le pene previste dai commi da I a VI sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma I, della legge 26 giugno 1990 n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

L'articolo in esame delinea le fattispecie associative nell'ambito dei reati di produzione e commercio degli stupefacenti.

Rispetto alla precedente normativa (art. 75 L. n. 685/75 ora abrogato), si assiste ad un inasprimento delle pene, all'individuazione della figura di colui che dirige l'associazione, alla previsione di una associazione "attenuata", rivolta cioè al traffico illecito di lieve entità, all'individuazione di una nuova circostanza

aggravante quando l'attività illecita è rivolta al commercio di sostanze stupefacenti adulterate o tagliate in modo pericoloso ed alla introduzione della diminuzione del ravvedimento operoso.

Si tratta di un'ipotesi speciale rispetto a quella più generale della associazione prevista dall'art. 416 c.p. e ne riproduce, pertanto, lo schema e la disciplina.

Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. L.G.S. 25 luglio 1998 n. 286 - Traffico di migranti.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c bis. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità.

L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto (anche indiretto) del soggetto agente, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente).

Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti

(prostituzione e sfruttamento minorile).

E' punita quale condotta autonoma, sempre che non integri un reato più grave, l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza illegale nel territorio dello Stato dei soggetti illegalmente introdotti.

Le condotte previste dall'articolo in esame hanno carattere sussidiario, in virtù della clausola di riserva a favore di eventuali reati più gravi.

Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale.

Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale.

Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto (il comportamento del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni).

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319 *ter* c.p.).

E' richiesto il dolo generico ed è configurabile il tentativo.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Presupposto del reato in esame è che sia già stato commesso un reato, a cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, né sia per esso ricercato o indagato. Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque.

La condotta di favoreggiamento consiste in qualsiasi attività tendente a ostacolare l'attività investigativa diretta all'accertamento del reato presupposto. La persona favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto.

Non precludono la configurabilità del favoreggiamento, né le cause soggettive di non punibilità dell'autore del reato presupposto, né la mancanza di condizioni di procedibilità dello stesso né l'estinzione del reato presupposto intervenuta dopo la condotta favoreggiatrice

A seconda della pena prevista per il reato presupposto – ergastolo o reclusione da un lato; multa, arresto o ammenda dall'altro – sono previsti due diverse specie di pene per il reato in esame (reclusione o multa).

Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo, a forma libera, per il quale è richiesto il dolo generico.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Si tratta di reato plurioffensivo: i beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico.

Le condotte tipiche sono: la sostituzione di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa, il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La sostituzione si identifica con l'attività diretta a superare ogni collegamento con il delitto.

Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (ad es: cambio di intestazione).

Infine, la formula più generale concerne qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 prevede che il riciclatore risponda del delitto *de quo* anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o punibile.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

il termine “impiego” ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie).

E' richiesto il dolo generico.

Aggravante è l'esercizio di una attività professionale.

Si applica l'attenuante dell'art. 648 2° comma se il fatto è di lieve entità.

SEZIONE E

Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

[articolo 25 septies del Decreto Legislativo]

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico al richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 c.p., la colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*negligenza specifica*), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Art. 590, comma 3 c.p. – Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247 a euro 619; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619 a euro 1.239.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per

la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;
- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

SEZIONE F

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

[articolo 25 octies del Decreto Legislativo]

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268/L) "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione "

Art. 63, comma 3 del D.Lgs. 231/2007 - Modifiche a disposizioni normative vigenti

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente:

«Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

L'elenco dei reati presi in considerazione dall'art. 63, comma 3 sopra descritto sono i seguenti:

Art. 648 c.p. – Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:

a) delitto presupposto: il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non, quindi, in una semplice contravvenzione), al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Nei casi dubbi, secondo la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, tale per cui la condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce ricettazione se posta in essere dopo tale momento. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

b) Soggetto attivo: soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto.

c) Condotta del reato: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente:

- acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre, secondo altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente

- ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;

- occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;

- intromissione consiste in una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare;

- denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto secondo alcuni autori, sono da intendersi per tali non solo il frutto del precedente delitto (c.d. corpo del reato), ma ogni altra cosa che servì o fu destinata a commettere il delitto precedente. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che tali siano soltanto le cose ottenute attraverso il reato presupposto, ciò allo scopo di non confondere le cose "provenienti" con quelle "attinenti" al reato.

Il delitto è consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. È configurabile il tentativo.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale.

Molto discusso è poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale. Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p..

Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico. Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso).

Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto *de quo* anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate.

Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto.

E' prevista una circostanza aggravante speciale per chi commette il delitto nell'esercizio di un'attività professionale.

Viceversa, la pena è diminuita in caso di provenienza del denaro, di beni o di altre utilità da un delitto che prevede la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648. C.p.

Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli.

Come per il riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

E' riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.

Art. 648 ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo unito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenza ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione di beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si tratta di un delitto proprio perché ne risponde solo colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo.

La condotta prevede il riutilizzo in attività speculative di ogni utilità proveniente da un delitto non colposo, con modalità idonee a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma prevede varie ipotesi di aggravamento e di diminuzione di pena.

Si ritiene che a fronte di reati tributari (i principali sono elencati nel D.Lgs. 74/2000) venga contestato di regola anche l'autoriciclaggio, ma alcuni autori sollevano perplessità in merito, per cui occorre attendere il consolidarsi di un indirizzo giurisprudenziale in merito.

SEZIONE G

Delitti informatici

[articolo 24 bis del Decreto Legislativo]

Art. 491-bis C.P. - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

L'art. 491-bis punisce il falso nei documenti informatici pubblici o privati attraverso un rinvio alle norme generali in tema di reati di falsità in atti³.

Per la ricostruzione degli elementi costitutivi dei reati di falso in documento informatico, quindi, occorre fare riferimento a detta disciplina generale.

Quanto all'elemento materiale, il legislatore distingue in genere tra:

- a) falso materiale - esclude la genuinità del documento e può presentarsi nelle due forme della "contraffazione", che si ha quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore, e della "alterazione", che si ha quando al documento, redatto dall'effettivo autore, siano state apportate modificazioni di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) successivamente alla redazione;
- b) falso ideologico - si ha nel caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contenga dichiarazioni menzoniere (ossia una "falsa attestazione").

Quanto all'elemento soggettivo, la disciplina è diversa a seconda che si tratti di documenti informatici pubblici, per i quali è generalmente ritenuto sufficiente il dolo generico (ovvero la coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia posto) od invece di documenti informatici privati, per i quali è invece richiesto, quanto meno nell'ipotesi di cui all'art. 485 c.p., il dolo specifico, nel senso che la falsificazione deve essere determinata dalla volontà di procurare un vantaggio a sé o ad altri, oppure di arrecare un danno a terzi.

Distinzione, quella tra documenti informatici pubblici e privati, che rileva poi anche sotto l'ulteriore profilo della procedibilità, stante che per i primi è prevista la punibilità d'ufficio, mentre i secondi sono perseguibili solo a querela della persona offesa.

Si pone, quindi, un delicato problema di esatta identificazione del concetto di "documento informatico pubblico", visto che da ciò discendono tutte le

³ Quelle di cui al Libro Secondo, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

conseguenze di cui si è detto. In tal senso, un'indicazione può desumersi dalla giurisprudenza formatasi in materia di falsità di documenti cartacei, secondo la quale non tutti i documenti provenienti dalla pubblica amministrazione saranno "pubblici", dovendosi ritenere tali solo quei documenti la cui redazione sia espressione di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Infine, quanto alla nozione di "efficacia probatoria" di cui al nuovo testo dell'art. 491-bis, non è dato rinvenire nella norma alcuna definizione che consenta di meglio comprenderne il contenuto. Sul punto, tuttavia, precisa l'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale che è attribuita rilevanza probatoria ai documenti informatici ove essi siano stati formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma in esame punisce colui che viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni trasmesse attraverso sistemi informatici e con essa, secondo alcuni autori (che attribuiscono particolare rilevanza alla collocazione dell'art. 615-ter tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio), il legislatore avrebbe inteso tutelare il cosiddetto "domicilio informatico" (o telematico), ovvero "Un'espansione dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall'art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali

e tradizionali dagli art. 614 e 615 del codice penale”⁴.

Quanto all’elemento materiale, sono previste due diverse condotte:

- a) introduzione abusiva - quella di colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l’introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi con “accesso” quello c.d. “logico”, ovvero l’inizio di un’interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede;
- b) mantenimento - quella di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l’introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo momento, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.

Per quel che concerne l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà dell’agente entrare in un sistema informatico o telematico protetto, oppure di permanervi contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*, nella consapevolezza dell’abusività di tale condotta.

Art. 615-quater. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Oggetto giuridico della tutela penale è la riservatezza delle chiavi di accesso (*password*) a programmi riservati.

La condotta consiste nel:

- a) procurarsi abusivamente una delle predette chiavi, ove con il termine “procurarsi” si intende “adoperarsi per venire illegittimamente in possesso”;
- b) riprodurre una delle chiavi, nel senso di replicare abusivamente la stessa;
- c) diffondere, comunicare o consegnare i codici e le chiavi suddette;

⁴ Cfr. Relazione al Disegno di Legge n. 2773, pag. 9.

- d) fornire indicazioni o istruzioni idonee al superamento delle barriere di accesso del sistema.

In tal caso, è espressamente richiesto il dolo specifico, dovendo la condotta essere diretta a procurare un profitto a sé o ad altri, oppure ad arrecare un danno a terzi.

Quanto alle aggravanti, il riferimento ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater* concerne le ipotesi in cui il fatto sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 615-quinquies. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Con tale norma, che prevedeva originariamente la sola diffusione, comunicazione o consegna di programmi diretti a danneggiare sistemi informatici o telematici, il legislatore ha inteso reprimere la diffusione dei cosiddetti “virus”.

Nel nuovo testo introdotto ora dalla L. 48/08, la condotta penalmente sanzionata è stata peraltro ampliata, risultando ora punito anche chi: “*si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*”.

Per “*sistema informatico*”, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Budapest, deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica di dati.

Con l’espressione “*sistema telematico*” si intende invece un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati ed informazioni, attraverso l’impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto espressamente il dolo specifico, individuato dalla norma in esame nello “*Scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale,*

o l'alterazione del suo funzionamento”.

Art. 617-quater. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Quanto alla condotta sanzionata, occorre precisare che:

- per intercettazione, riferita alle comunicazioni indicate nella norma⁵, deve intendersi la “presa di conoscenza”, con o senza registrazione, in tutto o in parte, del contenuto di dette comunicazioni;
- l'intercettazione deve essere poi fraudolenta, ossia attuata con mezzi o modalità che implicano frode ed inganno (alcuni autori ritengono che la fraudolenza possa ritenersi sussistente ogniqualvolta l'intercettazione avvenga in modo occulto, ovvero all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione);
- la rivelazione comprende qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni. La giurisprudenza, sul punto, ha precisato che la rivelazione sanzionata dalla norma in esame prescinde dal modo in cui l'agente sia venuto a conoscenza della comunicazione. Essa è configurabile, pertanto, anche nel caso in cui il contenuto delle comunicazioni sia entrato nella conoscenza dell'agente in modo fortuito, ad esempio per effetto di interferenze.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di intercettare con mezzi fraudolenti, impedire o

⁵ Ovvero quelle “Relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi”.

interrompere una comunicazione diretta o proveniente da un sistema informatico od intercorrente tra più sistemi informatici, ovvero di rivelare, con un mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione informatica o telematica intercettata.

Art. 617-quinquies. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

La norma in esame, al pari dell'art. 617-bis, ha una funzione di anticipazione della tutela predisposta dal legislatore all'art. 617-quater. Con essa, infatti, non viene punita alcuna attività di intercettazione, interruzione o impedimento di comunicazioni informatiche o telematiche, bensì la predisposizione delle tecnologie idonee a tali scopi.

La condotta sanzionata è quella della installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma (ovvero “*intercettare, impedire o interrompere*”). Non pare, quindi, che possano assumere rilevanza penale condotte limitate al “possesso” od alla “materiale disponibilità” di dette apparecchiature (salvo che non ricorrano altre ipotesi di reato, quale, ad esempio, quella di cui all'art. 615-quater).

L'elemento soggettivo, anche in tal caso, è rappresentato dal dolo generico.

Art. 635-bis. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

La norma in esame ha modificato il precedente testo dell'art. 635-bis che puniva “*chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui*”. Si trattava, quindi, di una estensione ai “sistemi” e “dati” informatici dell'ordinaria fattispecie di danneggiamento di beni materiali prevista dall'art. 635.

Nella versione attuale, invece, la norma in esame punisce, a querela della persona offesa, chiunque *distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,*

dati o programmi informatici”.

Le principali novità, pertanto, sono consistite:

- nell’ampliamento della condotta tipica, che include oggi anche la *cancellazione, alterazione o soppressione* di informazioni, dati e programmi;
- nella limitazione dell’oggetto ai soli “*dati e programmi informatici*”, con esclusione, quindi, dei “*sistemi informatici o telematici*” (che sono ora oggetto di autonoma tutela agli artt. 635-*quater* e 635-*quinquies*).

L’elemento soggettivo è il dolo generico, in quanto sono sufficienti la mera coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosa altrui, senza che rilevino in alcun modo i motivi dell’agente.

Quanto alle aggravanti, il nuovo testo dell’art. 635-*bis* prevede un aggravio di pena e la perseguibilità d’ufficio nel caso di:

- condotte commesse con violenza alle persone o con minaccia;
- fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Si pone il problema, quindi, di definire con esattezza il concetto di “*operatore del sistema*”, figura che, in assenza di univoche indicazioni giurisprudenziali, la dottrina ha affermato essere riferibile a:

- chi eserciti professionalmente, in via continuativa o quantomeno non occasionale, il ruolo di operatore, programmatore, sistemista o analista sull’*hardware* o sul *software* di un sistema informatico;
- il soggetto che di fatto, in relazione alle funzioni svolte nell’ente pubblico o privato nel cui ambito viene utilizzato il sistema, si trova nella condizione di poter intervenire direttamente o per interposta persona, nell’esercizio e/o a causa delle sue funzioni, sui dati o sui programmi.

L’aggravante in esame non sarebbe invece applicabile all’operatore che abbia avuto accesso al sistema in modo del tutto svincolato dall’uso professionale o lavorativo sullo stesso (ad esempio quale tecnico informatico che, chiamato per effettuare una riparazione, abbia conosciuto le *password* di accesso e se ne sia poi avvalso per commettere il reato).

Deve poi sempre aversi un “*abuso della qualità*”, cosa che si verifica anche quando l’operatore, pur legittimamente ammesso ad introdursi al sistema per compiersi degli interventi, approfitti di tale possibilità di accesso per introdursi (o mantenersi) in settori o dati del sistema diversi da quelli sui quali è stato chiamato ad operare.

Art. 635-ter. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi

pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La normativa precedente puniva all'art. 420 (Attentato ad impianti di pubblica utilità) alcune delle condotte attualmente previste nella norma in esame, prevedendo, al secondo comma, la pena da uno a quattro anni per gli atti diretti a "danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti"

Ai sensi del vecchio comma terzo, la pena era invece da tre ad otto anni se dal fatto fosse derivata "la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema".

Nella nuova versione della norma sono state ampliate le condotte sotto il profilo dell'oggetto materiale, stante che l'art. 635-ter punisce ora i danneggiamenti riguardanti:

- atti, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici;
- dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (quindi sia pubblici che privati, purché di pubblica utilità).

Il legislatore, quindi, ha inteso distinguere i casi di danneggiamento di dati con rilevanza meramente privatistica (che sono ora puniti, in modo meno grave ed a querela di parte, dall'art. 635-bis), da quelli di danneggiamento di dati pubblici o privati di pubblica utilità, che sono sanzionati in modo più grave dalla norma in esame.

Resta il problema di verificare quando ci si trovi in presenza di un sistema di "pubblica utilità". Sul punto, deve ritenersi che con tale espressione si intendano tutte le strutture, apparecchiature e sistemi destinati, ed idonei, a soddisfare esigenze di pubblico interesse e, quindi, di utilità collettiva, ciò indipendentemente dal fatto che essi siano di proprietà pubblica o privata (es: reti di telecomunicazione; banche dati contenenti dati anagrafici, sanitari o pensionistici; sistemi informatici di provider, ecc.).

Elemento soggettivo è il dolo generico.

Quanto all'aggravante di cui al terzo comma, essa riproduce quella già analizzata in relazione al comma 2 dell'art. 635-bis.

Art. 635-quater. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Questa norma introduce una tutela rafforzata rispetto all'ipotesi di cui all'art. 635-bis. Mentre infatti tal ultima disposizione prevede la punibilità a querela di parte per il danneggiamento di dati, informazioni o programmi informatici, la norma in esame prevede invece la procedibilità d'ufficio, e sanzioni più gravi, per il caso il danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Nella pratica, potrebbe risultare difficile distinguere tra il danneggiamento di dati e quello dell'intero sistema, ma, in via generale, si ritiene che sussista l'ipotesi più grave, ovvero quella sanzionata dall'art. 635-*quater*, allorché il danneggiamento di dati, informazioni o programmi sia tale da rendere inservibile il sistema, o tale da ostacolarne gravemente il funzionamento.

Quanto all'elemento soggettivo, si ritiene sufficiente il dolo generico

Da ultimo, con riferimento alle aggravanti previste dal comma secondo, si tratta anche in tal caso delle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia, ovvero con abuso di qualità di operatore del sistema.

Art. 635-quinquies. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'art. 635-*quater* tutela i sistemi informatici di "Pubblica utilità", ciò indipendentemente dalla circostanza che ne sia titolare un soggetto pubblico o privato.

L'elemento soggettivo è, anche in tal caso, il dolo generico.

Art. 640-quinquies. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Con questa norma è punita la condotta del soggetto, incaricato di prestare servizi di certificazione di firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato.

Si tratta, pertanto, di un reato proprio che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.

Resta ovviamente possibile il concorso dell'*extraneus* che abbia fornito un contributo efficiente rispetto alla realizzazione della condotta sanzionata (ad esempio: in caso di istigazione).

SEZIONE H

Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma intende proteggere il diritto individuale al libero svolgimento delle attività industriali e commerciali, per cui per la configurabilità del reato è sufficiente che sia turbata l'attività anche di una singola azienda.

La norma ha carattere sussidiario, e si applica in quanto non siano presenti altre norme che puniscano fatti più gravi (es: violenza privata).

La condotta prevede l'impiego di mezzi fraudolenti o di violenza.

E' un reato di pericolo, per cui la fattispecie si attua anche se il turbamento all'esercizio di un'industria o commercio non si verifica.

La violenza è solo sulle cose, mentre per mezzi fraudolenti si intendono non solo gli artifici o raggiri, ma ogni condotta idonea ad indurre in errore il soggetto (inganno, menzogne o altri atti di slealtà commerciale).

E' richiesto il dolo specifico, nel senso che il soggetto deve avere agito al fine di turbare il libero esercizio dell'attività economica altrui.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

(omissis)

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa

fino a euro 1.032.

(omissis)

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizioni di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

(omissis)

Art. 517 - ter - c.p. - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato ha carattere sussidiario in quanto viene in rilievo ove non siano applicabili le fattispecie penali previste dagli artt. 473 e 474 C.P.

Il reato è comune in quanto può essere commesso da "chiunque".

La norma intende tutelare i legittimi interessi di chi ha titoli di proprietà industriale su oggetti o beni, vietandone la fabbricazione o l'utilizzo nel processo industriale in violazione di tali interessi.

Per quanto attiene al processo industriale, si ritiene che gravi su chi gestisce tale processo un obbligo di diligenza nell'accertare che non siano violati diritti di proprietà industriale.

Si discute su quali siano i limiti di tale accertamento: in attesa che la giurisprudenza intervenga in materia, si ritiene sufficiente ricorrere agli usuali livelli di diligenza per cui sarebbe punibile chi utilizza oggetti palesemente "copiati" da altri, mentre non può essere richiesta la diligenza massima in caso di accertamenti di particolare difficoltà.

Il reato è punibile a querela.

Art. 517 - quater - c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

Che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

(omissis)

Art. 513 - bis - c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violazione

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma intende tutelare l'ordine economico a fronte di forme di intimidazione, attuate con violenza e minaccia, che impediscono il libero svolgersi della concorrenza in ambito commerciale, industriale o comunque produttivo.

Implicitamente, viene anche protetto il bene della libertà personale del singolo operatore economico.

La norma è senz'altro diretta a reprimere comportamenti di matrice mafiosa, ma può applicarsi anche fuori dagli ambienti della criminalità organizzata.

Si ritiene che il reato possa essere commesso anche da collaboratori o dipendenti di un imprenditore.

La condotta consiste in atti di concorrenza, perciò di libera iniziativa economica, attuati con violenza (anche personale) o minacce.

Trattasi di reato di pericolo.

Il dolo è generico.

Art. 514- bis - c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

(omissis)

SEZIONE I

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377 - bis - c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando, è punito con la reclusione da due a sei anni

La norma è stata introdotta dalla legge n. 63/2001 (c.d. disciplina del giusto processo).

Intende tutelare la libertà di autodeterminazione della persona chiamata a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria, qualora tale persona possa avvalersi della facoltà di non rispondere (imputato, coimputato, ecc.).

Soggetto passivo è dunque colui che, chiamato a rendere dichiarazioni avanti ad un giudice penale o al pubblico ministero, ha facoltà di non rispondere.

Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto.

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva qualora ricorrano reati più gravi (es. la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319 ter C.P.).

E' richiesto il dolo generico ed è configurabile il tentativo.

SEZIONE L

Delitti in materia di violazione del diritto di autore

Art. 171 legge n. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

...

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

...

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La norma ha carattere sussidiario, in quanto si applica se non si configurino le fattispecie criminose

previste dagli artt. 171 bis e 171 ter.

Come negli altri delitti previsti dalla L. 633/1941, l'interesse protetto è la tutela di un opera dell'ingegno protetta o parte di essa e, quindi, i diritti dell'autore dell'opera o dei soggetti che legittimamente la possono utilizzare.

La condotta consiste nel mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta.

E' richiesto il dolo generico.

La pena è graduata in relazione alle circostanze del reato, specificate nel 3° comma dell'articolo.

Art. 171 bis Legge n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alle pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato è comune, in quanto non prevede particolari qualificazioni in capo all'autore della condotta ("chiunque").

La condotta è dettagliata e articolata: in sintesi, la condotta criminosa prevede l'abusività del comportamento e l'utilizzo di oggetti mancanti di contrassegno SIAE.

La consumazione avviene nel luogo e nel momento in cui le azioni sono compiute.

E' richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di trarre profitto dal reato.

Art. 171 ter Legge n. 633/1941

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporto analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della

televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità, di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fine distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 a 15.493 euro chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna di uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice

penale;

b) la pubblicazione della sentenza di uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno e più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati al Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Anche questo reato è comune e prevede il dolo specifico connesso allo scopo di lucro.

La condotta è dettagliatamente descritta nel testo di legge e vuol ricomprendere nell'ipotesi criminosa ogni azione tesa all'illecita diffusione al pubblico di opere dell'ingegno.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per uso personale.

Si segnala in particolare quanto previsto nel 2° comma, che punisce chi riproduce abusivamente oltre cinquanta copie di opere tutelate dal diritto d'autore o, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione o commercializzazione di opere tutelate dal diritto d'autore, si rende colpevole dei fatti previsti dal 1° comma.

Art. 171 septies Legge n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La fattispecie prevista alla lettera a) configura un delitto proprio in quanto può essere commesso solo da produttori o importatori.

Il reato previsto alla lettera b), invece, ha carattere comune.

Il dolo è generico.

Nel caso della lettera b) l'ipotesi criminosa ha carattere sussidiario ("Qualora il fatto non costituisca più grave reato...").

Art. 171 octies Legge n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il delitto ha carattere sussidiario.

Il delitto è comune.

E' richiesto il dolo generico.

La norma descriva dettagliatamente i contenuti della condotta criminosa che, in sintesi, vuol punire l'impiego di attrezzature informatiche atte a decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso riservato: di tale termini, la norma fornisce opportuna descrizione.

SEZIONE M

Reati ambientali

Art. 452 bis – Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Si tratta di un delitto comune, in quanto può essere commesso da “chiunque”.

E' richiesta:

- una condotta posta in essere abusivamente;
- la compromissione o il deterioramento dell'ambiente esterno;
- il danno deve essere significativo e misurabile.

Tutti i concetti contenuti nella formulazione necessitano di approfondimenti che solo le future pronunce giurisprudenziali potranno definire.

Art. 452 quater – Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Si tratta di un delitto comune, in quanto può essere commesso da “chiunque”.

E' richiesta:

- una condotta posta in essere abusivamente;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema;
- una lesione grave anche in relazione al numero delle persone offese.

Tutti i concetti contenuti nella formulazione necessitano di approfondimenti che solo le future pronunce giurisprudenziali potranno definire.

Art. 452 quinquies – Delitti colposi contro l'ambiente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La legge punisce i delitti di cui sopra anche se commessi per colpa, in analogia a quanto già statuito per gli aspetti di prevenzione e sicurezza.

In caso di colpa la norma prevede peraltro una riduzione della pena.

Nel secondo comma la condotta è punita anche se non si verifica un danno ma solo un pericolo di danno, con ulteriore riduzione della pena.

Art. 452 sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La norma non sembra applicabile alla realtà aziendale.

Art. 452 octies – Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La norma si riferisce a deterioramento dell'ambiente causato da associazione a delinquere finalizzata a commettere uno dei reati ambientali.

La fattispecie sembra riferirsi a fenomeni estranei alla realtà aziendale.

Art. 137 comma 2 D.Lgs. 152/2006

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Il comma 1 prevede che: “chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.”

Art. 137 comma 3 D.Lgs. 152/2006

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

.....

Art. 137 comma 5 D.Lgs. 152/2006

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

.....

Art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/2006

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

L'articolo 103 prevede che: "è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ..." salvo talune eccezioni specificatamente indicate.

L'articolo 104 prevede che: "è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ..." salvo deroghe che possono essere disposte dalla Autorità competente.

Art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/2006

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
-

.....

Art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/2006

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la

discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

.....

Art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/2006

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

L'articolo 187 prevede che "è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose ..." salvo deroghe autorizzate per specifiche situazioni.

Art. 256 comma 6 D.Lgs. 152/2006

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

L'articolo 227, comma 1 lettera b) prevede che rimane valido per la gestione dei rifiuti sanitari il DPR 15/07/2003 n 254.

Art. 257 comma 1 D.Lgs. 152/2006

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non prevede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

L'articolo 242 prevede "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado

di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ..." il comma e gli articoli successivi dettagliano le procedure operative ed amministrative in caso di inquinamento.

Art. 257 comma 2 D.Lgs. 152/2006

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

.....

Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006

... Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

L'articolo 483 del codice penale prevede la sanzione della reclusione fino a due anni.

Art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

.....

Articolo 452 Quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), comma 1, Codice Penale

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

.....
Articolo 452 Quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), comma 2, Codice Penale

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

.....
Art. 260-bis comma 6 D.Lgs. 152/2006

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

L'articolo 483 del codice penale prevede la sanzione della reclusione fino a due anni.

Art. 260-bis comma 7 D.Lgs. 152/2006

... Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Per comprensione della norma si riporta il testo della prima parte dell'articolo: "Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – ARA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro".

L'articolo 483 del codice penale prevede la sanzione della reclusione fino a due anni.

Art. 260-bis comma 8 D.Lgs. 152/2006

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

L'articolo 477 prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, mentre

l'articolo 482 prevede la riduzione di pena di un terzo se il fatto è commesso da un privato.

Art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il comma 2 prevede: “Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Articoli I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.

Art. 3 comma 6 Legge 549/1993

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi di più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

I commi precedenti dell'articolo 3 disciplina le modalità per la produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive per l'ozono atmosferico rinviando al regolamento CE n. 3093/94

SEZIONE N

Delitti contro la personalità individuale

(limitatamente alla fattispecie della “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603 bis c.p., introdotto tra i reati presupposto con L. 199/2016)

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”*

La formulazione del reato prevede quale condotta illecita non solo quella di intermediazione (reclutamento per destinazione presso terzi), ma anche quella di utilizzo, assunzione o impiego (“anche” mediante l’intermediazione di cui sopra) di manodopera in condizioni di sfruttamento. Sono ritenute “indice di sfruttamento”, condizioni legate a fattori quali (i) corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, (ii) violazione della normativa relativa

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Allegato 1

Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi



25/07/2018

all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, (iii) violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, (iv) condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.